

## Accordo quadro interconfederale regionale



Addì, 23 giugno 2014



**Tra**  
Confartigianato Imprese Lombardia

Cna Lombardia

Claii Lombardia

Casartigiani Lombardia

e

Cgil Lombardia

Cisl Lombardia

Uil Lombardia



premessò che

- il comma 482 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), ha stabilito anche per il periodo di imposta relativo all'anno 2014 la proroga delle misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, già previste dal comma 481 della medesima legge;
- l'art. 1 comma 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 febbraio 2014 definisce le Modalità di attuazione delle misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2014. (GU n.98 del 29-4-2014) prevedendo che continuano ad essere applicate, in quanto compatibili, le disposizioni recate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 2013 pubblicato in G.U. n. 75 del 29/3/2013 ha stabilito le "Modalità di attuazione delle misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2013".
- la circolare n. 15/2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce istruzioni operative in oggetto a: art. 1 della legge del 24 dicembre 2012, n. 228 - misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro – D.P.C.M. 22 gennaio 2013.





- la circolare n.14 del 29/5/2014 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali fornisce l'interpretazione attuativa dell' "art.1 comma 481, l.n.228/2012-misure sperimentali per l'incremento della produttività".
- la circolare INPS n.78 del 17 giugno 2014 ha per oggetto il "Decreto Interministeriale 14 febbraio 2014. Sgravio contributivo per l'incentivazione della contrattazione di secondo livello per l'anno 2013" e pertanto dispone le linee attuative in materia di decontribuzione.
- la "retribuzione di produttività" di cui ai CCRL conformi all'accordo sulle "Linee Guida per la realizzazione della contrattazione collettiva regionale di lavoro ( C.C.R.L. ) del 2 aprile 2012 sottoscritto da CONFARTIGIANATO , CNA, CLAAI, CASARTIGIANI e CGIL , CISL e UIL della Lombardia - è conforme alle disposizioni previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 febbraio 2014, pubblicato sulla G.U. il 29 aprile 2014 anche ai fini dell'applicazione del regime fiscale agevolato di cui all'articolo 1 del suddetto decreto, nonché al Decreto Interministeriale 14 febbraio 2014 in materia di sgravi sugli importi erogati a titolo di retribuzione di produttività di cui alle vigenti disposizioni di Legge e alla circolare INPS n. 78 del 17 giugno 2014;
- si intende con il presente accordo sindacale promuovere la contrattazione collettiva territoriale per migliorare la competitività e la produttività aziendale delle singole aziende;
- con la sottoscrizione del presente Accordo si recepisce quanto disciplinato dall'Accordo Interconfederale Nazionale sottoscritto il 6 giugno 2014.

Si concorda quanto segue:

#### Art. 1

Il presente accordo si applica nei confronti:

- delle imprese e dei datori di lavoro della Lombardia che applicano uno dei C.C.N.L. sottoscritti dalle Associazioni datoriali dell'artigianato e dalle Federazioni di categoria dei sindacati dei lavoratori in epigrafe;
- delle imprese e dei datori di lavoro aderenti a una delle Associazioni datoriali stipulanti il presente accordo;
- dei dipendenti delle Associazioni imprenditoriali stipulanti e degli enti o delle società da loro promossi, partecipati o costituiti, comprese le strutture bilaterali.

#### Art. 2

I datori di lavoro applicheranno ai dipendenti occupati in aziende con sede in Lombardia l'agevolazione fiscale prevista dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicato sulla G.U. il 29 aprile 2014 , per le "voci retributive" corrisposte nell'anno 2014 secondo quanto definito dal DPCM del 22 gennaio 2013.

I datori di lavoro applicheranno inoltre gli sgravi contributivi per l'incentivazione dei contratti di secondo livello per l'anno 2013, ex art. 1 comma 67 legge 247/2007, ex



art.4 comma 28 legge 92/2012, nonché ai sensi del DM 14 febbraio 2014 e della Circolare INPS n.78 del 2014.

Le imprese e i datori di lavoro applicheranno le agevolazioni sopra richiamate a tutti i loro dipendenti.

Nel rispetto della volontà del lavoratore, per le prestazioni lavorative diverse dalle previsioni dei contratti collettivi di lavoro nazionali e regionali, nonché per le prestazioni diverse dalle previsioni del presente accordo, dovrà essere data apposita comunicazione alle organizzazioni sindacali e datoriali competenti.

### Art. 3

L'agevolazione fiscale sarà riconosciuta sia sulla quota di retribuzione che sulle eventuali relative maggiorazioni corrisposte per istituti contrattuali previsti dai CCRL applicati, che realizzino modifiche dell'orario di lavoro e dell'organizzazione dell'orario di lavoro attuate in azienda rispetto ai CCNL di riferimento, secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicato sulla G.U. il 29 aprile 2014.

A titolo esemplificativo i seguenti istituti contrattuali rispecchiano i requisiti indicati dalle vigenti disposizioni:

- **premio di produttività**, detassabile in quanto calcolato sulla base di parametri oggettivi ed effettivamente misurabili anche alla luce di fonti statistiche ufficiali;
- **orario di lavoro multiperiodale, plurisettemanale, e comunque altre articolazioni della media settimanale dell'orario di lavoro**: sono detassabili le ore che eccedono il normale orario di lavoro settimanale previsto;
- **flessibilità dell'orario di lavoro**: sono detassabili le ore che eccedono il normale orario di lavoro settimanale e la eventuale relativa maggiorazione, inclusi i relativi riposi compensativi maturati dal lavoratore;
- **banca ore**: sono detassabili le ore accantonate e poi liquidate in busta paga e non anche le ore invece recuperate tramite riposi compensativi.
- **permessi retribuiti (ROL)**: le ore detassabili sono quelle lavorate rispetto a quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro nazionali.
- **lavoro straordinario**: sono detassabili le ore prestate oltre i limiti stabiliti dei singoli CCNL e comunque entro i limiti di legge.

Le Parti si incontreranno tempestivamente al fine di verificare la possibilità di confermare e ampliare, anche per gli anni successivi, gli istituti detassabili e decontribuibili, anche alla luce di ulteriori eventuali modifiche del quadro normativo di riferimento.

### Art. 4

Il presente accordo sarà depositato entro trenta giorni dalla data di stipula presso la Direzione Territoriale del Lavoro del capoluogo di Regione, a cura di una delle parti firmatarie.

### Art. 5

Il datore di lavoro, nel dare comunicazione ai lavoratori interessati dell'applicazione della detassazione della "retribuzione di produttività", richiamerà il presente Accordo sottoscritto dalle organizzazioni datoriali e sindacali dell'artigianato.



Art. 6

Le Parti stipulanti il presente accordo dichiarano che lo stesso è pienamente conforme e coerente con le finalità delle vigenti disposizioni di legge in materia di detassazione e decontribuzione.

Letto, confermato e sottoscritto

CONFARTIGIANATO LOMBARDIA *Enzo Spina*

CNA LOMBARDIA *Stefano Bini*

CLAAI LOMBARDIA *Mauro*

CASARTIGIANI LOMBARDIA *Carlo Corini*

CGIL LOMBARDIA *F. Felletti Jacinto Beltr*

CISL LOMBARDIA *Stefano* *Dionigi Dobato*

UIL LOMBARDIA *Claudio Mar*

